



## COMUNE DI VOLTERRA

### REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE FONDI DI PROGETTAZIONE

Visto l'art.18, comma 1, della legge 109/94 come modificata dal D.L.03.04.1995 n.101, convertito in legge 2.6.1995 n.216, sostituito dal comma 13 dell'art.6 della legge n.127 del 15.5.1997, con il presente regolamento si stabiliscono le norme di ripartizione all'interno dell'Ufficio Tecnico Comunale della quota dell'1% incentivante alla progettazione.

In considerazione che la suddetta ripartizione trova applicazione in forza di legge a partire dal 2.6.1995, data di approvazione della legge 216, il presente regolamento in ambito di prima applicazione regola anche l'attività di progettazione pregressa e cioè quella effettuata dal 2.6.1996 al 30.09.1996, data di entrata in vigore della legge per scadenza delle varie proroghe.

In ragione di quanto sopraddetto si stabilisce quanto segue:

#### Art.1 – RIPARTIZIONE FONDO PROGETTAZIONE

La quota di cui all'art.18 L.109/94 e successive modificazioni per i progetti, approvati e finanziati a partire dall'1.1.1997, viene ripartita con il criterio così specificato:

- coordinatore unico .....10% (dieci per cento)
- responsabile del procedimento.....16% (sedici per cento)
- progettista e/o collaboratori.....47% (quarantasette per cento)
- restante personale impiegatizio  
dell'U.T. di ogni qualifica.....27% (ventisette per cento)

Il Dirigente individua il progettista e, su sua indicazione, gli eventuali collaboratori al progetto.

Il Progettista ed il Responsabile del procedimento possono di volta in volta proporre una diversa ripartizione delle quote loro spettanti, comunicandola per iscritto al Dirigente.

#### Art.2 – LIQUIDAZIONE

La liquidazione delle spettanze verrà effettuata mediante determinazione dirigenziale, entro 10 giorni dalla data di approvazione del progetto, su dichiarazione del relativo Responsabile del

Procedimento, per l'inserimento nel ruolo stipendi della successiva mensilità.

#### Art.3 – FINANZIAMENTO

Al finanziamento delle spese dei progetti commissionati dal Sindaco sarà fatto fronte, di regola, con apposita e corrispondente previsione all'interno del quadro economico di lavori e con gli stessi mezzi economici.

Nell'ipotesi eccezionale che il finanziamento non si realizzi, le spese relative alla progettazione dovranno essere finanziati con mezzi ordinari di bilancio.

#### Art.4 – NORMA TRANSITORIA

In prima applicazione, in assenza di un preciso regolamento la quota spettante per l'attività di progettazione relativa al periodo 2.6.1995 – 31.12.1996 calcolata in ragione dell'1% sull'importo dei progetti effettivamente redatti dall'Ufficio Tecnico Comunale, regolarmente approvati e finanziati, viene ripartito in parti uguali tra tutto il personale, nessuno escluso, facente parte e/o che abbia fatto parte del settore nel periodo suddetto e abbia collaborato anche solo in parte alla redazione dei progetti.

Le quote spettanti per ciascuna persona saranno liquidate "una tantum" entro 60 giorni dalla data di approvazione del regolamento e con le stesse modalità di cui all'art.2.